

Considerato che è ravvisata l'opportunità di regolare l'accesso agli atti del procedimento disciplinare con modalità che possano garantire nel contempo l'effettività dell'azione disciplinare, la tutela degli interessi defensionali dell'incolpato, la tutela della riservatezza dei diversi soggetti coinvolti;

Considerato che, nella gestione delle istanze di accesso relative all'attività amministrativa del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e/o il responsabile del procedimento nominato in sede di procedimento disciplinare agiscono per delega del Consiglio di Presidenza, nei limiti delle direttive generali e delle istruzioni particolari ricevute dall'organo di autogoverno;

Delibera:

Art. 1.

Nel regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2004) è inserito il seguente:

«art. 42-bis (*Accesso agli atti del procedimento disciplinare*). — 1. L'accesso agli atti è escluso nel corso degli accertamenti preliminari di cui all'art. 40 e sino alla contestazione dei fatti di cui all'art. 41.

2. Con la nota di contestazione dei fatti di cui all'art. 41, all'incolpato viene comunicata la possibilità di richiedere l'accesso agli atti del fascicolo relativo agli accertamenti preliminari.

3. Nel corso dell'istruttoria formale di cui all'art. 42, le istanze di accesso dell'incolpato sono accolte con differimento alla chiusura dell'istruttoria e contestuale deposito dei relativi atti ai sensi dell'art. 42, comma 2.

4. In tutti i casi di accesso consentito ai sensi dei commi precedenti, esso può essere esteso, ove richiesto, a qualsivoglia atto o documento acquisito al fascicolo disciplinare, utilizzato o meno ai fini dell'incolpazione, purché non dichiarato irricevibile dalla seconda commissione del Consiglio di Presidenza o dalla commissione di cui all'art. 33, comma 2, legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. L'accesso agli atti richiesto da soggetti diversi dall'incolpato è negato sino a che pende il procedimento disciplinare.

6. Alle comunicazioni e trasmissioni di cui ai precedenti commi provvedono per quanto di rispettiva competenza il segretario del Consiglio di Presidenza e il responsabile del procedimento della commissione di cui all'art. 33, legge 27 aprile 1982, n. 186.»

Art. 2.

Nel regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2004), all'art. 20, comma 2, in esordio è inserita la seguente proposizione:

«Salvo quanto previsto all'art. 42-bis in materia di accesso agli atti del procedimento disciplinare.»

La presente delibera è trasmessa al segretario generale della Giustizia amministrativa per il seguito di competenza.

Roma, 22 gennaio 2020

*Il Presidente:* PATRONI GRIFFI

*Il segretario:* CARLOTTI

20A00636

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

#### Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «CAȘCAVAL DE SĂVENI»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 15 del 16 gennaio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «Cașcaval de Săveni», presentata dalla Romania ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

20A00609

#### Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «JAMBON DE BAYONNE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 15 del 20 gennaio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Jambon de Bayonne» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

20A00610

